

Circolare nr. 12/2021

Oggetto

Regolamento UE 2019/2088 – Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

Sommario

Con effetto dal 10 marzo 2021 entra in vigore il Regolamento UE 2019/2088 in relazione all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Con effetto dal 10 marzo 2021 è entrato in vigore il Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (ESG).

Facendo seguito alla Comunicazione nr.26/2021, con la presente Circolare viene data evidenza degli obblighi posti direttamente in capo alla rete di vendita dal suddetto Regolamento.

Prima però di procedere nell'elencazione di tali obblighi, per comprenderne compiutamente la portata, si ritiene opportuno richiamare le seguenti definizioni:

- investimento sostenibile → investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale (misurato ad es. mediante indicatori chiave concernenti l'impiego di energie rinnovabili, le produzioni di gas ad effetto serra, lo smaltimento dei rifiuti, ecc.) o ad un obiettivo sociale (che ad es. promuove la coesione sociale, l'integrazione, l'investimento in comunità economicamente svantaggiate, ecc.);
- rischio di sostenibilità → un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- fattori di sostenibilità: le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Per quanto qui di interesse, il Regolamento si applica:

- A. alle Compagnie assicurative, che rendono disponibili prodotti di investimento assicurativo;
- B. agli intermediari assicurativi, che forniscono consulenza in materia di prodotti di investimento assicurativo e che occupino almeno tre persone (comprese le persone fisiche e i lavoratori autonomi).

Le norme del Regolamento UE che si applicano agli intermediari sono le seguenti:

- Art. 3, in base al quale gli intermediari assicurativi pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle loro consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni;
- Art. 4, in base al quale gli intermediari assicurativi pubblicano ed aggiornano sui propri siti web informazioni indicanti se nella loro consulenza:
 - a. prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; oppure



- b. i motivi per cui non prendono in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

In merito a tali articoli la Compagnia, sulla scorta di quanto dichiarato all'interno del proprio sito istituzionale, ha predisposto un fac simile di comunicazione ad uso dell'intermediario (All.2). Tale comunicazione contiene un evidente riferimento alla condizione che l'intermediario operi con Vittoria in regime di esclusiva nel ramo vita. Ciò in quanto per gli intermediari che operassero in plurimandato, la dichiarazione dovrà necessariamente tenere conto di valutazioni afferenti i prodotti di investimento assicurativo commercializzati per conto delle altre mandanti.

Per quanto riguarda gli Agenti che hanno un sito web Italia On Line, in questa prima fase la Compagnia ha già provveduto a richiedere l'inserimento della comunicazione all'amministratore di sistema del sito.

- Art. 6, secondo cui gli intermediari assicurativi includono la descrizione di quanto segue nell'informativa precontrattuale:
 - a. in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nella loro consulenza;
 - b. il risultato della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti di investimento assicurativo su cui forniscono la consulenza o se non si ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, una spiegazione chiara e concisa al riguardo.

In merito a tale punto la Compagnia ha provveduto ad implementare la documentazione precontrattuale legata ai prodotti di investimento assicurativo (Allegato 4bis) con la medesima comunicazione di cui all'allegato 2. Valgono anche in questo caso le considerazioni fatte in relazione alla differenziazione tra intermediari in monomandato o plurimandato nel ramo vita.

- Art. 12, in base al quale gli intermediari assicurativi provvedono affinché le informazioni pubblicate in conformità dell'articolo 3 o dell'articolo 5 siano aggiornate. In caso di modifica informazioni, sullo stesso sito web è pubblicata una spiegazione chiara della modifica apportata.
- Art. 13, in base al quale gli intermediari assicurativi fanno in modo che le loro comunicazioni di marketing non contraddicano le informazioni comunicate a norma del presente regolamento.
- Art. 15, gli intermediari assicurativi comunicano le informazioni, a titolo gratuito:
 - o su supporto cartaceo;
 - o su supporto durevole;
 - o su internet (area riservata).

Tutto ciò premesso, posto che il Regolamento UE si applica agli intermediari che effettuino consulenza nel ramo vita (IBIP) e posto che tale tipo di consulenza verrà avviata dalla rete di vendita Vittoria a partire dall'entrata in vigore del Provvedimento IVASS 97/2020, il Regolamento UE sarà applicabile dal 31.03 p.v.



Si invita la rete di vendita a prendere buona nota di quanto sopra riportato.

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO



Data emissione	05 aprile 2021
Data Vigore	10 marzo 2021
Allegati	All.1 – Regolamento UE 2019/2088 All.2 – Comunicazione sito intermediario
Sostituisce	
Integra	
Normativa di riferimento	
Ente emanante	Direzione Centrale Legale, Antiriciclaggio e Antifrode
Destinatari	Tutte le Agenzie
Per conoscenza	Uffici Aziendali Interni ed Esterni, Tutta l'Organizzazione Ispettiva



“Relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità nell’attività di consulenza si segnala che quest’ultima, in virtù del monomandato, è prestata esclusivamente sui prodotti di investimento assicurativi di Vittoria Assicurazioni S.p.A.. Tale Compagnia ha deciso di adottare un approccio sostenibile all’investimento, integrando alcuni fattori ambientali e sociali (fattori generalmente ricompresi nell’acronimo ESG – Environmental, Social e Governance) nel proprio processo decisionale di selezione e gestione di alcune classi di attività, al fine di garantire che i vari fattori relativi a rischio e rendimento, sia a livello finanziario che non finanziario, vengano presi in considerazione generando performance sostenibili e di lungo periodo. Per le classi di attività in ambito di applicazione la Compagnia, nella propria politica di Investimento, ha individuato alcuni criteri di esclusione per definirne il rischio di sostenibilità. In particolare, le società emittenti selezionate dalla Compagnia non devono prevedere, nell’ambito del proprio oggetto sociale attività collegate a armi controverse, gioco d’azzardo e impianti di estrazione del carbone. Queste attività quindi se presenti nell’ambito dell’attività svolta dall’emittente ne determinano l’esclusione dall’universo investibile.

La Compagnia seleziona specifiche classi di attivo oggetto di applicazione per le quali si ritiene che il rischio di sostenibilità possa essere maggiormente rilevante come, ad esempio, le obbligazioni societarie e le partecipazioni azionarie e prevede che in un orizzonte temporale di 3 anni gli investimenti, rientranti nelle categorie di attivi per le quali il rischio di sostenibilità viene giudicato maggiormente elevato, riguarderanno per almeno l’80% solo emittenti che rispetteranno i tre criteri di esclusione individuati.

La Compagnia sta procedendo alla mappatura dei rischi ESG che da una prima analisi non sembrano poter causare impatti negativi di lungo periodo sui ritorni delle gestioni. Tali aspetti nella gestione del 2020, non sono stati presi in considerazione.”

